



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTI gli articoli 2, 32 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, ed in particolare l’articolo 47-bis il quale prevede che, nell’ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio sanitari e della tutela alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l’altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale;

VISTO l’articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha previsto l’istituzione, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di un Osservatorio per la valutazione delle misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

VISTO il decreto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 27 marzo 2013 di istituzione del predetto Osservatorio;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l’istituzione del Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica nr. 108 dell’11 marzo 2011 con cui è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*” e in particolare l’articolo 1, comma 133, con cui l’Osservatorio medesimo, di cui al citato decreto-legge n. 158 del 2012, è stato trasferito presso il Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 giugno 2015, con cui è stato istituito presso il Ministero della salute l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”, e in particolare l’articolo 1, comma 946 che così recita: “*Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo è ripartito tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016*”;

CONSIDERATA l’abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante “*Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria*”, operata, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per effetto del quale le Province autonome non partecipano alla ripartizione dei finanziamenti statali;

VISTI gli articoli 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, con i quali sono state introdotte ulteriori misure per contrastare il fenomeno del disturbo del gioco d’azzardo (DGA);

VISTO il decreto interministeriale del 30 gennaio 2023 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale è stato ricostituito, presso il Ministero della Salute, l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

VISTO il decreto del Ministro della salute 16 luglio 2021, n. 136 con il quale è stato adottato il Regolamento recante adozione delle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP);

TENUTO CONTO che l'articolo 2 del medesimo decreto, prevede che: “Le Regioni provvedono a dare attuazione alle linee di azione attraverso l’adozione di misure che, nell’ambito dell’autonomia ad esse riconosciuta, favoriscano l’integrazione tra i servizi pubblici e le strutture private accreditate che erogano prestazioni sociosanitarie, gli enti del Terzo settore e le associazioni di auto-aiuto della rete territoriale locale, potendo prevedere, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche forme di maggiore tutela per la popolazione”;

VISTI i decreti del Ministro della salute 6 ottobre 2016 e 7 dicembre 2017, con i quali il Fondo per il gioco d'azzardo patologico, rispettivamente per l’anno 2016 e 2017, è stato ripartito tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per quote d’accesso;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 26 ottobre 2018, con il quale è stato ripartito, tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo per il gioco d’azzardo patologico relativo agli anni 2018-2019 per quote d’accesso;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 23 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2022 al numero 186, con il quale è stato ripartito, tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo per il gioco d'azzardo patologico relativo all'anno 2021 per quote d'accesso;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 ottobre 2022 al numero 2687, con il quale è stato ripartito, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo per il gioco d'azzardo patologico relativo all'anno 2022 per quote d'accesso;

CONSIDERATO pertanto necessario provvedere all'individuazione dei criteri di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2023, il cui stanziamento a legislazione vigente è pari ad euro 44.000.000,00;

PRESO ATTO che il Garante per la Protezione dei dati personali, in data 12 ottobre 2023, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della Salute sul sistema informativo nazionale per le dipendenze (SIND);

TENUTO CONTO che l'iter di attuazione e operatività del decreto SIND inerente il flusso informativo per la rilevazione dell'utenza con disturbo da gioco d'azzardo richiede ancora tempi tecnici, al momento non definibili;

RITENUTO, pertanto, di dover continuare ad avvalersi, quale criterio di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, anche per l'anno 2023, del criterio per quote d'accesso, già utilizzato per le precedenti annualità, in analogia al Fondo Sanitario Nazionale;

TENUTO CONTO che allo stato sono disponibili le quote d'accesso riferite all'anno 2023;

CONSIDERATO che le risorse di cui all'articolo 1, comma 946 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 risultano iscritte sul capitolo 4386, piano gestionale 1, denominato "Fondo per il contrasto del gioco d'azzardo patologico" nell'ambito del programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante", della missione "Tutela della salute" dello stato di previsione del Ministero della salute, con la dotazione di euro 44.000.000,00 per l'anno 2023;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo, la somma complessiva di € 44.000.000,00 del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, relativa all'anno 2023, viene ripartita tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

in ragione della quota di accesso, come risultante dalla ripartizione del fabbisogno nazionale standard indistinto per l'anno 2023, riportata nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Entro e non oltre il termine del 30 aprile 2024, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano presentano al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – la Programmazione per il Fondo GAP anno 2023, in continuità e ad implementazione delle azioni già poste in essere nelle programmazioni del 2021 e del 2022 e con l'indicazione degli obiettivi perseguiti, degli indicatori per il monitoraggio delle attività, dei soggetti attuatori e dei nominativi dei referenti scientifico e amministrativo.

2. Il Ministero della Salute – Direzione generale della Prevenzione Sanitaria – acquisito il parere dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione e del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro i sessanta giorni successivi, verifica che la programmazione delle attività di cui al comma 1 sia in continuità con le attività delle annualità del 2021 e del 2022 e, in caso di valutazione positiva, eroga il 50% alle Regioni delle risorse del Fondo GAP relative all'anno 2023.

3. Entro il termine massimo del 15 settembre 2024 le Regioni presentano una relazione tecnico-finanziaria, a cura dei referenti scientifico e amministrativo sullo stato di attuazione delle attività relative alle annualità 2021 e 2022 al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria –che illustra le attività realizzate e gli obiettivi raggiunti rispetto a quanto programmato, nonché della spesa sostenuta.

4. Il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – entro i sessanta giorni successivi, acquisito il parere da parte dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione e del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, valuta la relazione di cui al comma 3 e, in caso di verifica della realizzazione delle attività e del raggiungimento degli obiettivi programmati nelle annualità 2021 e 2022, nonché della rendicontazione della spesa del 100% delle risorse del Fondo GAP 2021, oppure della rendicontazione della spesa del 70% dell'annualità 2021 e del 30% dell'annualità del 2022, provvede all'erogazione alle Regioni del restante 50% delle risorse del Fondo GAP relative all'anno 2023, così come ripartite ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza.

IL MINISTRO

Orazio Schillaci

Tabella 1

Ripartizione Fondo per il gioco d'azzardo patologico

(art. 1, comma 946 L. 28 dicembre 2015, n. 208)

REGIONI	Quote accesso FSN (2023)	Annualità Fondo GAP 2023
PIEMONTE	7,33%	3.224.970,33
VALLE D'AOSTA	0,21%	92.343,71
LOMBARDIA	16,72%	7.356.989,34
BOLZANO (*)	0,87%	383.453,15
TRENTO (*)	0,90%	397.986,69
VENETO	8,20%	3.608.443,31
FRIULI	2,07%	908.640,42
LIGURIA	2,65%	1.166.408,01
EMILIA ROMAGNA	7,51%	3.305.797,79
TOSCANA	6,30%	2.772.445,40
UMBRIA	1,48%	651.429,18
MARCHE	2,55%	1.121.172,33
LAZIO	9,61%	4.230.181,05
ABRUZZO	2,18%	959.540,59
MOLISE	0,51%	222.318,94
CAMPANIA	9,32%	4.100.281,06
PUGLIA	6,65%	2.926.468,21
BASILICATA	0,92%	405.734,20
CALABRIA	3,14%	1.379.991,12
SICILIA	8,13%	3.578.900,45
SARDEGNA	2,74%	1.206.504,71
TOTALE		44.000.000,00

(*) Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 3.